



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Referente: Daniela Comin
tel. 0165-274925
e-mail d.comin@regione.vda.it

All. n. 1

Réf. n° - Prot. n. 16114/DEL
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 27/05/2010

Ai Signori Sindaci
dei Comuni della Valle d'Aosta
LORO SEDI

e, p.c. Al Consiglio permanente degli enti
locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Oggetto: Validità delle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e ufficiale di anagrafe.

In relazione ai quesiti formulati dalle amministrazioni comunali in merito alla validità delle deleghe in oggetto allo scadere naturale del mandato del Sindaco – titolare delle funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe – oppure al cessare delle sue funzioni a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Per quanto riguarda le deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile (d.p.r. 03.11.2000, n. 396), questa Direzione ribadisce quanto espresso con propria nota prot. n. 9101/DEL in data 30 maggio 2005, che si allega in copia.

Relativamente alle deleghe delle funzioni di ufficiale di anagrafe (l. 24.12.1954, n. 1228 e d.p.r. 30.05.1989, n. 223) questa Direzione ritiene, invece, opportuno segnalare che l'orientamento del Ministero dell'Interno pare essere mutato rispetto al parere espresso in data 14 settembre 2004 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, richiamato nella succitata nota prot. n. 9101/DEL in data 30 maggio 2005, nel quale si riteneva che la delega di funzioni anagrafiche ai dipendenti comunali comportasse la necessità di un ulteriore provvedimento da parte del nuovo titolare delle funzioni (Sindaco neoeletto o suo sostituto a norma di legge). Con un più recente parere, la Direzione Centrale per i Servizi Demografici dello stesso Dipartimento, in data 1° giugno 2006 (che si riporta in calce alla presente), ha ritenuto che anche la delega in materia di anagrafe possa restare valida fino a revoca, sia in forza di un'estensione analogica di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del d.p.r. 396/2000 per le deleghe di stato civile, sia perché le funzioni di stato civile e di anagrafe sono normalmente concentrate sullo stesso dipendente.

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

d-entilocali@regione.vda.it

www.regione.vda.it

Alla luce di quanto sopra, pare potersi affermare che il cambiamento della persona del Sindaco non determini alcun effetto anche sulla validità delle deleghe di ufficiale d'anagrafe che, pertanto, restano valide fino a quando non intervengano atti di revoca totale o parziale ovvero fino a quando i dipendenti comunali o il segretario dell'ente locale non cessino dalle proprie funzioni. Nulla vieta, naturalmente, che il nuovo Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, possa adottare un nuovo atto di delega nei confronti dello stesso dipendente o di altro dipendente in possesso dei requisiti.

Si rammenta, comunque, che ai sensi dell'art. 3 della l. 1228/1954 e dell'art. 2, comma 3, del d.p.r. 223/1989, gli atti di delega e di revoca delle funzioni di ufficiale di anagrafe devono essere sottoposti all'approvazione del Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie, mentre quelli attinenti allo stato civile, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, del d.p.r. 396/2000, gli devono essere solo comunicati.

Infine, nel rammentare che le deleghe conferite ai dipendenti ed al segretario dell'ente locale, poiché operate a favore di soggetti legati da un rapporto di lavoro o di servizio con l'ente, non necessitano di alcuna accettazione da parte degli stessi, peraltro espressamente esclusa per quanto riguarda lo stato civile dall'art. 2, comma 3, del d.p.r. 396/2000, si segnala che gli stessi dovranno, comunque, apporre sull'atto di delega la propria firma autografa, al fine di consentirne la legalizzazione sugli atti e i certificati che devono essere prodotti in stati esteri.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
(Nadia BENNANI)

DC


MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Titolo: Nuovo Sindaco. Delega funzioni di Ufficiale d'anagrafe.

Argomento: ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE

Data: 01/06/2006

Domanda: Le deleghe e gli incarichi conferiti a dipendenti comunali vanno rinnovati dopo le elezioni?
Grazie.

Risposta: L'istituto della delega, che comporta il trasferimento dell'esercizio del potere da un organo ad un altro soggetto, si fonda su un atto discrezionale imperniato sul cosiddetto "intuitus personae", ovvero sulla fiducia riposta da parte del delegante nei confronti del delegato. Al riguardo, questo

Ministero, tenuto conto dell'assenza di una precisa disposizione legislativa nella fattispecie, aveva ritenuto che, in occasione dell'avvicendamento delle cariche elettive dell'Amministrazione comunale, il nuovo Sindaco doveva provvedere al rinnovo delle precedenti deleghe, precisando, peraltro, che tale adempimento doveva essere sollecitato da parte dei relativi titolari. Tanto premesso, si osserva che, in materia di stato civile, l'art. 2, comma 2, del DPR 396/2000, prevede che la delega resta valida sino a quando non venga revocata e che con circolare di questo Ministero del 26 Marzo 2001, n. 2, è stato affermato che le funzioni delegate al dipendente comunale sono valide fino a quando non intervenga un atto di revoca. In relazione a tanto, e atteso, peraltro, che le due funzioni possono essere concentrate sul medesimo dipendente comunale, si ritiene che la delega conferita in materia di anagrafe continui ad operare, fermo restando la possibilità del nuovo Sindaco di procedere a revocare le deleghe preesistenti.



15, Place de la République - 11100 Aoste -
Tél. 0165/274933
Télécopie/fax 0165/274904
E-mail entilocali@regione.vda.it

Département des collectivités locales, des sanctions
administratives et des fonctions préfectorales
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali,
sanzioni amministrative e servizi di prefettura.
Direzione enti locali.

Prot. n. 9101/DEL
Vs./Rif.

Funzionario incaricato: Daniela COMIN
Tel. 0165-274911

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Valle d'Aosta

LORO SEDI

Aoste,
Aosta, 30.05.2005

OGGETTO: Deleghe delle funzioni di ufficiale dello stato civile, di anagrafe ed elettorale.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle amministrazioni comunali, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla rinnovabilità delle deleghe di funzioni di ufficiale dello stato civile, di anagrafe ed elettorale.

Per quanto riguarda lo stato civile, l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 03/11/2000, n. 396 recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile, stabilisce che la delega conferita dal Sindaco ai dipendenti ed al segretario comunale resta valida sino a quando non venga revocata. Le circolari del Ministero dell'Interno n. 2/2001 del 26/03/2001 e n. 9/2001 dell'11/07/2001 ed i pareri formulati in materia dal Ministero stesso e da A.N.U.S.C.A. e Ancitel hanno precisato che il dipendente ed il segretario comunale delegati a svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile continuano a svolgerle, anche nel caso di vacanza del Sindaco o di chi lo sostituisce, fino a quando non intervenga un atto di revoca ovvero fino a quando il dipendente stesso non decada dalle proprie funzioni. Tali deleghe non hanno le caratteristiche peculiari di atti fiduciari, ma sono conferite sulla base di qualità professionali acquisite. Pertanto, si ritiene che, a seguito delle recenti elezioni comunali, il Sindaco non sia tenuto a riconfermare le deleghe conferite dal suo predecessore, poiché esse continuano ad esplicare i loro effetti, salva la facoltà di quest'ultimo di revocarle, fornendo adeguata motivazione, modificarne i contenuti o conferirne di nuove. Diversa è la posizione dei consiglieri comunali, assessori comunali o cittadini italiani delegati ai sensi dell'art. 1, comma 3. Tra questi soggetti ed il Sindaco intercorre necessariamente un rapporto fiduciario che trova espressione proprio nella previsione dell'accettazione della delega ricevuta dagli stessi prevista all'art. 2, comma 4. Pertanto, la validità di queste deleghe cessa, oltre che a seguito di revoca e al decadere delle funzioni del delegato, anche con il venir meno delle funzioni del delegante. Gli atti di conferimento delle deleghe così come le eventuali rinunce e revoche dovranno essere comunicate al Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie ma non sono soggette alla sua approvazione.

Per quanto riguarda l'ambito anagrafico (L. 24/12/1954, n. 1228 e D.P.R. 30/05/1989, n. 223) ed elettorale (D.P.R. 20/03/1967, n. 223), una parte della dottrina sostiene

che analogamente allo stato civile, anche le deleghe di ufficiale d'anagrafe e di ufficiale elettorale, pur non esistendo una norma specifica, restano valide fino a revoca espressa e quindi non decadono automaticamente con la scadenza del mandato del Sindaco. Tuttavia il Ministero dell'Interno con un recente parere ha affermato che ad eccezione dello stato civile (in virtù di specifica norma di legge) la delega di funzioni necessita di un nuovo provvedimento da parte del nuovo titolare delle funzioni, fermo restando l'eventuale regime di prorogatio indispensabile per evitare disfunzioni nell'azione amministrativa e salva la facoltà del Sindaco neoeletto di riassegnare le deleghe agli stessi soggetti. Queste dovranno essere sottoposte all'approvazione del Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie.

Si precisa, infine, che le deleghe conferite ai dipendenti ed i segretari comunali, in quanto operate a favore di figure legate da un rapporto di lavoro o di servizio con l'ente, non necessitano di alcuna accettazione, peraltro espressamente esclusa, per quanto riguarda lo stato civile, dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 396/2000. Tuttavia i delegati dovranno apporre sull'atto di delega la propria firma autografa, onde consentirne la legalizzazione su atti e documenti che devono essere prodotti in stati esteri.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
(Nadia Bennani)